

TI_GERICHTE 80.2014.85 vom 19. März 2008

TI Tribunale d'appello, 2008-03-19, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_80.2014.85_d20080319

FR: TI_GERICHTE 80.2014.85 du 19 mars 2008

IT: TI_GERICHTE 80.2014.85 del 19 marzo 2008

Regeste

Procedura: prescrizione del diritto di tassare, interruzione, decisione concernente un'imposta annua intera in seguito a sentenza della Camera di diritto tributario

Erwägungen

E. 2

.2. Il Tribunale federale ha precisato che ogni atto ufficiale, che mira alla determinazione della pretesa fiscale e che è portato alla conoscenza del contribuente, può interrompere la prescrizione (DTF 126 II 1 consid. 2c p. 3). A titolo di esempio, ha menzionato l'invio del formulario per la dichiarazione d'imposta, la diffida ad inoltrare la dichiarazione, l'annuncio o l'esecuzione di un'ispezione dei libri contabili. Ha anche aggiunto che potevano rientrarvi delle comunicazioni ufficiali che annunciano una tassazione ulteriore ed il cui scopo si limita proprio ad interrompere il decorso della prescrizione (DTF 126 II 1 consid. 2f p. 4 s.). Ha anche ammesso che una semplice lettera spedita da un tribunale amministrativo, con l'obiettivo di sapere se una procedura pendente dinanzi ad un tribunale civile fosse giunta al termine, bastava a raggiungere tale effetto (sentenza n. 2C_555/2008 del 5 novembre 2008 consid. 3.3). Il Tribunale federale ha poi affermato che anche atti che non si presentano in forma scritta, come un fax, hanno l'effetto di interrompere la prescrizione, dal momento che la legge non esige la forma scritta (sentenza 2A.546/2001 del 1° maggio 2002 consid. 3d e 3e, in RDAF 2002 II p. 392).

E. 2.1

Nella fattispecie, il ricorrente si limita a sostenere che la prescrizione del diritto di imporre la prestazione in capitale percepita nel 2006 dalla cassa pensione sarebbe sopravvenuta prima della notificazione della decisione di tassazione. Infatti, quest'ultima sarebbe stata intimata solo il 1° giugno 2012, mentre il diritto di tassare la prestazione si sarebbe prescritto il 31 dicembre 2011.

E. 2.3

Tornando al caso in esame, la prestazione previdenziale controversa è stata assoggettata all'imposta non appena l'Ufficio di tassazione ne ha avuto conoscenza, con l'inoltro della dichiarazione d'imposta 2006. Come già ricordato in narrativa, tuttavia, l'autorità fiscale aveva ritenuto che la prestazione in capitale di fr. 521'194.10, corrispondente alla somma delle rendite di vecchiaia accumulate nel periodo fra il 1° settembre 2000 (data del pensionamento ordinario, a 65 anni di età) ed il 1° aprile 2006, dovesse essere assoggettata all'imposta suddividendola fra i periodi fiscali durante i quali a suo avviso le prestazioni previdenziali parziali erano divenute esigibili, anche se erano state lasciate nel fondo previdenziale. Siccome le tassazioni dei periodi fiscali dal 2004 in poi non erano ancora divenute definitive, l'Ufficio di tassazione ha aggiunto al reddito imponibile di quei periodi

la quota della prestazione in capitale riferita a quegli anni. Le tassazioni dei periodi precedenti (2001/2002 e 2003) sarebbero poi state riaperte mediante la procedura di recupero d'imposta. È il caso di segnalare, in particolare, che la tassazione IC/IFD 2006 è stata notificata al ricorrente ed alla moglie con decisione del 30 novembre 2011 e che la stessa includeva fra i redditi imponibili la prestazione pensionistica di fr. 85'876.–, oltre alla totalità degli interessi maturati durante i sette anni (fr. 41'720.–), che sono stati assoggettati all'imposta come "liquidazione in capitale per prestazioni ricorrenti" (con l'aliquota corrispondente alla prestazione annuale). Contro questa decisione, i contribuenti hanno interposto reclamo il 2 dicembre 2011, facendo riferimento al ricorso contro la tassazione 2004, pendente dinanzi alla Camera di diritto tributario. Il reclamo è stato accolto con decisione del 13 giugno 2012, nella quale l'Ufficio di tassazione ha affermato quanto segue: "La prestazione in capitale corrispondente alle rendite accumulate fino al 1.4.2006 è imposta separatamente secondo l'art. 38 LT". Dunque, l'Ufficio di tassazione, dopo che la sentenza di questa Camera (16 aprile 2012) era stata intimata alle parti, ha assoggettato l'intera prestazione in capitale nel periodo fiscale 2006. Poiché però si trattava di una prestazioni in capitale proveniente dalla previdenza, la stessa è stata assoggettata all'imposta annua intera ex art. 38 LT e 38 LIFD. Pertanto, contestualmente alla decisione con cui ha stralciato la quota della prestazione ed i relativi interessi dalla tassazione "ordinaria" per il periodo fiscale 2006, l'Ufficio ha adottato due decisioni, con le quali ha imposto l'intera prestazione (fr. 521'194.–) all'imposta annua intera.

E. 2.4

Nelle circostanze descritte, si fatica a comprendere come l'insorgente possa invocare la prescrizione del diritto di tassare la prestazione in capitale della previdenza, quando la stessa era già stata imposta, sia pure suddivisa in diversi periodi fiscali, ed in particolar modo alla luce della circostanza che proprio la tassazione del periodo fiscale 2006 era stata tempestivamente notificata ed era stata impugnata dallo stesso contribuente. L'imposta annua intera per il 2006 non è altro che un'imposizione separata della prestazione in capitale proveniente dalla previdenza, che ha lo scopo principale di sottrarre alla progressione dell'aliquota tale reddito. Proprio in considerazione del fatto che la prestazione litigiosa era già stata assoggettata all'imposta sul reddito nella tassazione "ordinaria" 2006, notificata nel 2011, è del tutto evidente che le decisioni, con cui l'Ufficio di tassazione, il 1° giugno 2012, ha assoggettato la prestazione in capitale all'imposta annua intera, rappresentano un semplice adeguamento delle modalità di tassazione del provento alle indicazioni scaturite dalla sentenza di questa Camera. D'altronde, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, ogni comunicazione ufficiale che fa conoscere al contribuente la volontà delle autorità di proseguire il loro lavoro in vista della concretizzazione del credito fiscale, anche se concretamente non continuano la procedura di tassazione, interrompe validamente il decorso del termine di prescrizione (cfr. p. es. la sentenza del 19 giugno 2003 n. 2P.227/2002, consid. 4.2 e giurisprudenza citata). E, se si tiene conto delle decisioni adottate, dei reclami e del ricorso a questa Camera, è ben difficile dubitare della volontà dell'Ufficio di tassazione di imporre la prestazione previdenziale in questione. L'unico aspetto controverso era rappresentato dalle modalità di imposizione.

E. 3

Visto l'esito del ricorso, tassa di giustizia e spese processuali sono a carico del ricorrente, soccombente. Per questi motivi, visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT dichiara e pronuncia 1. Il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali consistenti: a. nella tassa di

giustizia di fr. 800.– b. nelle spese di cancelleria di complessivi
fr. 80.– per un totale di fr. 880.– sono a carico del
ricorrente. 3. Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al
Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss.
LTF). _____ Copia per conoscenza: - municipio di. per la Camera di diritto tributario
del Tribunale d'appello Il presidente: Il segretario:

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte
Originaltext. Quellen-URL siehe oben.